



REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE CARICHE ASSOCIATIVE DELL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PERBRINDISI

Art.1 Indizione delle elezioni

1. Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea degli Associati durante la quale sono previste le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo, nei termini previsti dallo Statuto.

2. La convocazione dell'Assemblea Elettiva, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di apertura delle operazioni di voto e delle modalità generali della consultazione elettorale, viene effettuata mediante comunicato ufficiale pubblicato sul sito internet dell'Associazione, www.perbrindisi.it.

Art.2 Presidente Onorario

1. L'elezione del Presidente Onorario avviene solo se vi sono Associati Onorari e il Consiglio Direttivo ritenga di proporre all'Assemblea Elettiva la nomina del Presidente Onorario. La candidatura degli Associati Onorari alla carica di Presidente Onorario è presentata ai sensi dell'Art. 5 del presente Regolamento.

Art.3 Commissione Elettorale

1. Le operazioni elettorali sono svolte da una "Commissione Elettorale" composta da tre membri. Nelle operazioni elettorali, la Commissione Elettorale è assistita dal Segretario dell'Associazione e da eventuali Associati.

2. I tre membri della Commissione Elettorale sono nominati dal Consiglio Direttivo, che può sceglierli anche tra i non Associati.



3. La Commissione non deve essere composta da membri del Consiglio Direttivo o da candidati alle elezioni.

4. Richieste di chiarimenti e di informazione possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica info@perbrindisi.it

Art.4 Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo tutti gli Associati che siano persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età e che siano, ad ogni titolo, legalmente capaci di agire; nel caso, tra gli Associati vi fossero Enti o persone giuridiche, il diritto di elettorato viene esercitato dal Legale Rappresentante.

2. Il diritto di elettorato passivo per accedere alla carica di membro del Consiglio Direttivo spetta a tutti gli Associati, fermo restando il succitato limite della maggiore età e di ogni incapacità di agire diversamente determinata, nonché la sussistenza di particolari requisiti di professionalità, eventualmente richiesti per alcune particolari cariche.

3. Il diritto di elettorato - sia attivo sia passivo - è sospeso nell'ipotesi di mancato versamento delle quote associative. La data rilevante per la verifica del diritto di elettorato è la data dell'Assemblea Elettiva.

Art.5 Candidature

1. Ciascun Associato del corpo elettorale, attivo e passivo, qualunque persona fisica che ha compiuto il diciottesimo anno di età, può presentare la propria candidatura, corredata dalla dichiarazione di accettazione della carica e dalla dichiarazione di attestazione, sotto la propria responsabilità, della sussistenza degli eventuali requisiti prescritti.

Tali dichiarazioni dovranno essere redatte su appositi moduli forniti dall'Associazione e scaricabili dal sito internet dell'Associazione.

2. Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 23.59 di Martedì 30/06/2015 all'Assemblea Elettiva all'indirizzo di posta elettronica info@perbrindisi.it.

3. La Commissione Elettorale verificherà la validità e la regolarità delle candidature e dichiarerà, quindi, l'ammissibilità delle medesime entro il giorno precedente l'Assemblea Elettiva.



4. L'elenco definitivo, in ordine alfabetico, dei candidati ammessi alla consultazione elettorale verrà pubblicato sul sito dell'Associazione e affisso nel luogo ove si terrà l'Assemblea, prima dell'inizio delle votazioni e in tempo utile per consentire agli Associati di esprimere il proprio voto per corrispondenza o mediante voto elettronico.

5. In caso di numero insufficiente di candidati, il Consiglio Direttivo può proporre, sino all'Assemblea Elettiva, ulteriori candidati per raggiungere il numero minimo di componenti dell'organo da eleggere.

Art.6 Verifica dello status associativo di candidati, proponenti e votanti.

1. Il Segretario dell'Associazione fornirà alla Commissione Elettorale tutte le informazioni inerenti lo status associativo dei candidati, dei proponenti e dei votanti.

2. Il diritto di elettorato attivo e passivo spetta agli Associati che nell'anno di svolgimento delle votazioni risultino formalmente iscritti ed in regola col versamento delle quote associative.

Art.7 Cause di esclusione

1. Dalle candidature ammesse alle elezioni dalla Commissione Elettorale, saranno esclusi d'ufficio i nomi di quei candidati che non si trovassero nelle condizioni previste dagli art. 3, 4, 5 del presente Regolamento.

Art.8 Ritiro delle candidature

1. E' ammesso il ritiro delle candidature non oltre il termine di 48 ore prima della data prevista dell'Assemblea Elettiva.

2. L'eventuale ritiro della candidatura dovrà essere tempestivamente inviato alla Commissione Elettorale con comunicazione via e-mail all'indirizzo info@perbrindisi.it

Art.9 Deleghe

1. Gli Associati, in caso di impedimento a partecipare personalmente, possono farsi rappresentare in Assemblea a mezzo delega da altri Soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, su apposito modulo scaricabile dal sito internet dell'Associazione, allegando copia fotostatica della ricevuta di pagamento quote alla data dell'Assemblea Elettiva e, nel caso della prima Assemblea Ordinaria, la ricevuta di adesione in originale; in entrambi i casi queste ricevute dovranno essere



accompagnate da copia del documento di riconoscimento del Delegante.

2. Ogni rappresentante non può avere più di 100 deleghe.

Art.10 Votazioni

1. L'elettore può indicare sulla scheda elettorale un numero di candidati non superiore al numero di membri che comporranno il Consiglio Direttivo da eleggere.

2. Il voto viene espresso scrivendo sull'apposita scheda i Cognomi dei candidati di proprio gradimento, fino al numero di membri che compongono l'organo sociale da eleggere e rapportato al numero di quote possedute.

3. Nel caso dell'elezione del Presidente Onorario, ogni Associato può esprimere una sola preferenza.

4. Il seggio o i seggi devono restare aperti fino a quando ogni Elettore presente avrà votato.

5. L'esercizio del voto per corrispondenza ("voto elettronico") è disciplinato da apposito regolamento indicato sul sito durante votazione.

Art.11 Schede di votazione e urna elettorale

1. La scheda di votazione, sia cartacea che elettronica, non include l'indicazione dell'identità dell'Elettore.

2. Le schede di votazione, sia personali che per delega, rilasciate all'inizio dell'Assemblea, devono essere consegnate alla Commissione Elettorale la quale, dopo l'identificazione dell'Associato, tramite tesserino, provvederà ad imbussolarle nell'apposita urna.

4. È compito della Commissione Elettorale conservare intatta l'urna contenente i voti espressi nel corso dell'Assemblea. A tal fine la Commissione Elettorale prenderà gli opportuni provvedimenti affinché l'urna elettorale venga conservata intatta sino all'inserimento delle schede inviate per corrispondenza postale e alle schede derivanti dal voto elettronico (se previste) e sino allo scrutinio.

Art.12 Operazioni di scrutinio



1. Le operazioni di scrutinio delle schede di votazione avranno luogo nella sede in cui si tiene l'Assemblea, subito dopo le operazioni di voto e verranno effettuate dalla Commissione Elettorale pubblicamente. La Commissione Elettorale può disporre che solo la fase di proclamazione avvenga pubblicamente.
2. Dopo l'operazione di scrutinio sarà eletto, per ogni carica, un solo componente del Consiglio Direttivo avente il maggior numero di preferenze. I neo eletti provvederanno alla elezione del Presidente per alzata di mano.
3. In seguito il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla nomina del Collegio Sindacale (ove previsto).
- 4) Ad ogni candidato verrà assegnato un punto per ogni scheda scrutinata, che avrà espressamente indicata la propria preferenza dall'elettore.
Verrà, quindi, redatta una classifica in base al punteggio riportato al termine dello scrutinio e, dall'ordine della classifica, saranno estrapolati gli eletti nel numero necessario per costituire l'organo da eleggere.
5. Delle operazioni di scrutinio e di spoglio sarà redatto processo verbale a cura della Commissione Elettorale.

Art.13 Parità di voti

1. Qualora due o più candidati avranno ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà a stilare la graduatoria in base alla loro anzianità di iscrizione all'Associazione o, ove anche questa dovesse coincidere, in base all'anzianità anagrafica.

Art.14 Proclamazione dei risultati

1. I risultati delle votazioni saranno proclamati durante l'Assemblea dalla Commissione Elettorale e comunicati tempestivamente a tutti gli iscritti, anche attraverso pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

Art.15 Ricorso

1. Qualsiasi contestazione in materia elettorale va presentata seduta stante alla Commissione Elettorale e risolta entro la chiusura dell'Assemblea Elettiva.
2. Nel caso di accoglimento del ricorso si procederà ad una nuova elezione dei membri dell'organo dei quali è stata contestata l'elezione.



Art.16 Disposizione transitoria

1. In occasione del primo utilizzo del presente Regolamento, tutti gli atti e le operazioni elettorali sono sospensivamente condizionate all'intervenuta modifica dello Statuto dell'Associazione relativamente al "Regolamento Elettorale".

2. Il presente "Regolamento Elettorale" deve essere pubblicato e messo a disposizione dei soci tramite il sito internet dell'Associazione.